



25248-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2124/2021

GIACOMO ROCCHI

- Relatore -

CC - 15/06/2021

RAFFAELLO MAGI

R.G.N. 6235/2021

FRANCESCO ALIFFI

ALESSANDRO CENTONZE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto l'annullamento con  
rinvio dell'ordinanza impugnata

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da (omissis) avverso quella del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo di detenzione dal 13/2/2008 al 13/8/2009.

Nell'ordinanza reclamata il Magistrato aveva evidenziato la denuncia nei confronti del (omissis) per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti dal 2006 al 2008 nonché l'emissione di un decreto di rinvio a giudizio per reati di cui al d. lgs. 74 del 2000 commessi dal 2013 al 2017.

Il Tribunale di Sorveglianza dava atto che nessun procedimento penale era stato instaurato a seguito della prima denuncia; rimarcava, tuttavia, che il rinvio a giudizio di (omissis) per i reati commessi dal 2013 al 2017 era indicativo della fondatezza dell'accusa e dimostrava che il soggetto, dopo essere stato in custodia cautelare negli anni 2008 - 2009 per l'imputazione di usura aggravata, tornato in libertà era ricaduto nella devianza, dando così prova della totale assenza di adesione all'opportunità trattamentale e riabilitativa offertagli nel periodo di restrizione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (omissis), deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione.

Il Tribunale di Sorveglianza aveva affermato che il rinvio a giudizio pronunciato nei confronti di (omissis) per i reati tributari costituiva condizione ostativa alla concessione del beneficio richiesto: in sostanza, la mera pendenza del processo costituiva, secondo il Tribunale, un accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

Si trattava di ragionamento frutto di un evidente salto logico e che violava il principio costituzionale di non colpevolezza.

Sotto un altro profilo il Tribunale non aveva in alcun modo verificato la partecipazione del ricorrente alle offerte trattamentali nel periodo di custodia cautelare trascorso negli anni 2008 - 2009.

Pertanto, oltre alla violazione di legge, era presente anche il vizio di una motivazione apparente, illogica e contraddittoria del provvedimento.

3. Il Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, nella requisitoria scritta, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In effetti, la lettura dell'ordinanza mostra con evidenza il vizio denunciato dal ricorrente: la pronuncia del decreto di rinvio a giudizio per reati tributari contestati essere stati commessi nel periodo 2013 – 2017 viene equiparata ad un accertamento definitivo di responsabilità per tali reati ("pur non essendo stata ancora pronunciata una sentenza di condanna nei confronti dell'odierno reclamante, di certo il provvedimento di rinvio a giudizio è indicativo della fondatezza dell'ipotesi accusatoria"); a sua volta, la raggiunta certezza della consumazione di tali reati è l'unico elemento valorizzato dal Tribunale di Sorveglianza per respingere il reclamo, in quanto ritenuto da solo sufficiente a dimostrare la mancata partecipazione del reclamante all'opera di rieducazione.

La violazione del principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva è palese; ma, d'altro canto, il ragionamento è del tutto illogico, poiché – come è pacifico – il presupposto del rinvio a giudizio non è affatto la quasi certa previsione della condanna da parte del Giudice dell'udienza preliminare: lo stesso, infatti, è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta *in alcun modo* di provare la sua colpevolezza (Sez. 6, Sentenza n. 7748 del 11/11/2015 Cc. (dep. 25/02/2016) Rv. 266157 – 01).

2. Quanto fin qui osservato, tuttavia, non comporta che il Tribunale di Sorveglianza non potesse valutare i fatti oggetto di contestazione nel dibattimento in corso a carico del reclamante: ma, salvo che sia intervenuta sentenza di assoluzione, doveva farlo incidentalmente, in applicazione del principio generale posto dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen.; pertanto, sulla base degli atti, il Tribunale poteva e può verificare la sussistenza di elementi che dimostrano la colpevolezza del soggetto che chiede la liberazione anticipata per i reati per i quali il processo è in corso.

La valutazione incidentale, per di più, deve riguardare anche il merito della contestazione: in effetti, il vizio della motivazione sussiste anche per il fatto che il Tribunale ha raggiunto delle conclusioni in punto di mancata partecipazione all'opera di rieducazione sulla base del rinvio a giudizio "per i reati di cui agli artt.

10, 5 e 8 d. lgs. 74 del 2000 commessi dal 2013 al 2017", senza in alcun modo approfondire quali condotte fossero state contestate e quale fosse la loro gravità; ma tale accertamento è ovviamente rilevante per supportare un giudizio così *tranchant* di mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

3. In effetti, un ulteriore dato che il Tribunale sembra tralasciare è il lasso di tempo trascorso tra il periodo trascorso in custodia cautelare, per il quale il ricorrente ha chiesto la concessione della liberazione anticipata, e quello nel corso del quale sarebbero stati commessi i reati tributari: quattro anni (dal 2009 al 2013), una distanza non certo minima.

Non vi è dubbio che anche il comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà possa giustificare retroattivamente il diniego del beneficio della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 13/07/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280435 - 01), ma la valutazione deve essere effettuata in concreto e senza alcun automatismo e in essa non può non tenersi conto anche della distanza temporale tra il ritorno in libertà e la commissione dei nuovi reati, oltre che della gravità degli stessi.

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per una nuova valutazione.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Così deciso il 15 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Vincenzo Siani

